

Le società al test dei bilanci. Mutualità, peculiarità e perdite fiscali sotto i riflettori

Ires, ogni cooperativa ha la sua

Norme generali e speciali a braccetto per definire l'imposta

Esempio

Cooperativa con utile ante IRES pari a 1.000 e variazioni in aumento pari a 2.000. IRAP 500. L'assemblea delibera di accantonare a riserva legale il 30% degli utili, accantona il 3% ai fondi mutualistici e invia il 37% a riserva indivisibile.

Calcolo dell'IRES

Utile ante imposte (IRES)		+1.000
Variazione in aumento per IRAP		+500
Variazioni in aumento per costi deducibili		+2.000
Variazione in diminuzione per accantonamento a riserva (30% di 1000)		-300
Variazione in diminuzione per accantonamento ai fondi mutualistici (3% di 1000)		-30
Variazione in diminuzione per accantonamento a riserva indivisibile (37% di 1000)		-370
Reddito imponibile		2.800
Aliquota IRES	27,50%	-
Imposta IRES dovuta	(2.800 x 27,5%)	770

Compilazione del modello UNICO SC

Utile netto	(1.000 - 770)	+230
Variazione in aumento per IRES accantonata		+770
Variazione in aumento per IRAP accantonata		+500
Variazione in aumento per costi deducibili		+2.000
Variazione in diminuzione per accantonamento riserva legale (230 x 30%)		-69
Variazione in diminuzione per accantonamento fondi mutualistici (230 x 3%)		-6,9
Variazione in diminuzione per accantonamento riserva indivisibile (230 x 37%)		-85,10
Variazione in diminuzione (comma 10, art. 21, L. 449/1997) (770 x 70%)		-539
Reddito imponibile		2.800
IRES dovuta	(2.800 x 27,5%)	770

Pagina a cura
DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per la corretta determinazione dell'Ires delle società cooperative si deve tenere conto della mutualità, della peculiarità di ogni tipo di cooperativa e, per quanto concerne le perdite fiscali, le stesse possono essere riportate negli esercizi successivi ma soltanto per la quota eccedente l'utile non tassato.

Il trattamento fiscale di questi enti è stato interamente novellato dai commi da 460 a 466 e dal comma 468, dell'articolo 1, della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005) con la messa a regime della tassazione ridotta al 30% (20% per le cooperative agricole) dell'utile realizzato, ma con successivo innalzamento al 55% per le cooperative di consumo, ai sensi del comma 28, dell'articolo 82, del 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. «Manovra d'estate»), convertita nella legge 6 agosto 2008 n. 133.

Per questi soggetti, infatti, i regimi fiscali possono essere divisi in almeno due tipi: uno destinato alla generalità di tutti gli enti e uno specifico per determinate tipologie (cooperative agricole, di lavoro, sociali, banche di credito cooperativo, ecc.).

Preliminarmente, è utile ricordare che l'articolo 2512 c.c. definisce a «mutualità prevalente» quelle cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi e che si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, in prevalenza delle prestazioni

lavorative dei soci e dell'apporto di beni e servizi da parte dei soci stessi; tali cooperative devono essere iscritte nell'apporto albo con indicazione della specifica area operativa, istituito dal decreto 23 giugno 2004 del ministro dello sviluppo economico.

In secondo luogo è necessario rispettare l'articolo 2514 c.c. che dispone l'inserimento negli statuti di talune clausole «inderogabili», come quelle relative al divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore al tasso di interesse previsto per i buoni fruttiferi postali aumentato di 2,5 punti percentuali, al divieto di remunerare gli strumenti finanziari al di sopra di ulteriori 2 punti rispetto a quanto previsto per i dividendi, al divieto di distribuire le riserve tra i soci e la necessaria devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, al netto del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici.

Infine, l'articolo 2545-quater c.c. prevede l'obbligo di destinazione di una determinata quota degli utili annuali della società (3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali (comma 10, art. 11, legge n. 59/1992).

Di conseguenza, si presentano numerose e diverse situazioni; dovendo tenere conto sia delle norme generali disposte per le cooperative a mutualità prevalente, che di quelle speciali destinate ad ogni tipologia, come quelle previste per

le cooperative agricole, di cui all'articolo 10, dpr n. 601/1973, per le cooperative di produzione e lavoro, di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 11, dpr n. 601/1973 e per le cooperative sociali, di cui al comma 463, dell'articolo 1, della finanziaria 2005.

Inoltre, è necessario ricordare il recente intervento dell'Agenzia delle entrate (r.m. 13/12/2010 n. 129/E) che è intervenuta sul calcolo e l'applicazione della limitazione prevista dal comma 3, dell'art. 84 del dpr n. 917/1986 (riporto perdite fiscali).

Per quanto disposto, infatti, i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile possono riportare le perdite soltanto in misura pari all'ammontare «... che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti...» come nel caso, per esempio, delle società cooperative a mutualità prevalente che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 12 della legge n. 904/1977, esentano il reddito realizzato nell'esercizio se accantonato a riserva indisponibile; la suddetta limitazione si applica se esistono congiuntamente, utili di esercizi precedenti che non hanno concorso alla formazione del reddito ed una perdita fiscale riportabile agli esercizi successivi.

© Riproduzione riservata



Altri articoli sul sito
www.italiainoggi.it/
cooperative

Reddito fiscale per tipologia

Cooperative a mutualità prevalente

Per la generalità delle cooperative a mutualità prevalente assoggettamento all'IRES di una quota pari al 30% degli utili netti annuali, indipendentemente dal fatto che siano o meno accantonata a riserva indivisibile. Tale quota di utili, pertanto, potrà essere liberamente utilizzata, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa civilistica in materia, ne consegue che la distribuzione di un importo superiore al 30% dell'utile netto comporterà la tassazione di tale maggiore importo.

Cooperative a mutualità diversa

Per le cooperative a mutualità «diversa» o a «mutualità non prevalente» non concorre a formare il reddito imponibile la sola quota pari al 30% degli utili netti, a condizione che detta quota sia destinata alla «riserva indivisibile» prevista statutariamente, restando deducibili le somme versate ai fondi mutualistici nella misura pari al 3% degli utili.

Cooperative di consumo

Le cooperative di consumo, che forniscono beni nei confronti dei soci consumatori finali, (dall'anno di imposta in corso al 25 giugno 2008) devono assoggettare ad IRES il 55% della quota di utili netti annuali conseguiti.

Cooperative di produzione e lavoro

Per effetto delle disposizioni indicate all'articolo 11 del dpr n. 601/73, a queste cooperative spetta l'esenzione da IRES del:

- 100% dell'IRAP di competenza accantonata, se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità non è inferiore al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi (tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie)
- 50% dell'IRAP di competenza accantonata, se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al 50% ma non al 25% dell'ammontare complessivo degli altri costi

Cooperative agricole e della piccola pesca

Queste cooperative possono avvalersi delle disposizioni indicate dall'articolo 10, del dpr n. 601 del 1973 che prevedono l'esenzione da IRES dei redditi prodotti nel caso in cui gli stessi siano realizzati:

- attraverso l'esercizio delle attività di allevamento di animali con unità foraggere (mangimi) ottenibili per almeno un quarto (1/4) dai terreni dei soci;
 - attraverso la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici e di animali coniferi prevalentemente dai soci.
- Le disposizioni indicate debbono essere applicate in combinazione con quanto previsto dal comma 461, dell'articolo 1, della legge finanziaria 2005, con la conseguenza che il reddito deve concorrere per una quota pari almeno al 20% dell'utile netto di natura civilistica. Per effetto al combinato disposto delle disposizioni richiamate:
- si rende esente una quota pari al 80% dell'utile netto, a prescindere dalla relativa destinazione (remunerazione del capitale o costituzione di riserve anche divisibili a favore dei soci finanziatori);
 - si rendono esentate le variazioni fiscali nette rilevate in sede di redazione del modello UNICO SC.

Cooperative sociali

Queste cooperative beneficiano di un'esclusione dall'IRES, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904/1977, più ampia rispetto alla generalità delle cooperative, in quanto per le stesse non concorrono a formare il reddito imponibile le somme destinate a riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci; pertanto, se l'intero utile è accantonato a tali riserve, non risulterà alcuna materia imponibile.

Banche di credito cooperativo

Per gli istituti di credito cooperativo, applicabilità delle medesime regole espone per le cooperative a mutualità prevalente, con la sola indicazione e peculiarità che la quota di utili netti obbligatoriamente soggetta ad IRES resta fissata nella misura pari al 27% degli stessi; in quanto, per tali soggetti, la misura minima dell'utile da destinare a riserva legale è pari al 70% di cui all'articolo 37, del d.lgs. n. 385/93, a cui si deve aggiungere il 3% da destinare ai fondi mutualistici.